

Repertorio n. 5530

Raccolta n. 3754

**VERBALE DI ASSEMBLEA DELL'ASSOCIAZIONE "HETA - CENTRO PER IL  
TRATTAMENTO E LA PREVENZIONE DEI SINTOMI CONTEMPORANEI - APS"  
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventuno, il giorno ventidue del mese di luglio

**22 luglio 2021**

alle ore diciassette e trenta minuti,

In Ancona, presso la sede dell'associazione "HETA - CENTRO PER IL TRATTAMENTO E LA PREVENZIONE DEI SINTOMI CONTEMPORANEI - APS" in Piazza Diaz n. 2.

Avanti a me, dott. RENATO BUCCI, notaio in Ancona, iscritto presso il collegio notarile del distretto di Ancona, è presente:

- CAPANNELLI GIULIANA, nata ad Ancona il 30 marzo 1965 e residente ad Ancona, viale della Vittoria n. 24.

La comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi dichiara di agire nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante dell'associazione "HETA - CENTRO PER IL TRATTAMENTO E LA PREVENZIONE DEI SINTOMI CONTEMPORANEI - APS" con sede in Ancona, Piazza Diaz n. 2, codice fiscale 93130540425, iscritta nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale della regione Marche in forza di decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Disagio Sociale e Albi sociali n. 42 IGR del 5 aprile 2016.

La medesima mi dichiara, quindi, che è qui riunita l'assemblea straordinaria dell'associazione suddetta per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO:**

Parte straordinaria

1. Modifiche all'art. 3 dello statuto, in particolare inserimento della formazione del personale docente e personale Ata negli scopi statutari, e modifiche ad altri articoli dello statuto, consistenti in precisazioni relative alla riforma del terzo settore (D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii.); adozione di nuovo testo di statuto.
2. Deposito dello statuto e dell'atto costitutivo per atto pubblico, anche ai fini della richiesta di riconoscimento della personalità giuridica.
3. Varie ed eventuali.

Parte ordinaria

1. Apertura partita iva.
2. Varie ed eventuali.

Ai sensi dell'art. 20, comma 5, lettera e), dello statuto, assume la presidenza dell'assemblea la richiedente la quale constata e fa constatare:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'art. 13 dello statuto mediante avviso inviato in data 14 luglio 2021, a mezzo posta elettronica;
- che l'assemblea in prima convocazione, fissata per il giorno 21 luglio 2021, ore 7.00, è andata deserta;
- che, ai sensi dell'art. 13, comma 5, dello statuto e della normativa emergenziale emanata per contrastare la pandemia in corso (art. 106, comma 8 bis, del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, come modificato dall'art. 8, comma 4, del d.l. n. 44/2021, convertito dalla legge n. 76/2021, la cui applicazione è stata prorogata al 31 luglio 2021 in forza dell'art. 3, comma 6, lettera b), del d.l. 183/2020, come modificato in sede di conversione dalla legge 26 febbraio 2021 n. 21), la presente assemblea, come disposto nell'avviso di convocazione, si svolge anche con la possibilità di partecipazione alla stessa mediante videoconferenza, tramite collegamento alla piattaforma "Zoom";

Registrato in ANCONA  
il 27/07/2021  
al N. 6413  
Serie 1T  
€ 200,00

- che tale strumento di telecomunicazione garantisce l'identificazione dei partecipanti, la loro effettiva, costante ed immediata partecipazione e l'esercizio del diritto di voto;

- che sono ora presenti in proprio o rappresentati per regolari deleghe che resteranno conservate agli atti dell'associazione, collegati attraverso la predetta piattaforma n. 20 (venti) associati su n. 29 (ventinove) associati aventi diritto di voto;

- che del Consiglio Direttivo sono presenti la Presidente nella sua stessa persona e, i consiglieri Federico Paino (vice presidente) e Lucia Luccarini (segretaria).

La Presidente mi consegna l'elenco dei presenti, che viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A", omessane la lettura per volontà della comparente.

La Presidente dell'assemblea dichiara quindi di avere accertato l'identità e la legittimazione dei presenti e di avere verificato che l'assemblea è regolarmente costituita, in seconda convocazione, per validamente deliberare sull'ordine del giorno sopra indicato.

Passando alla trattazione del primo punto della parte straordinaria all'ordine del giorno, la Presidente espone all'assemblea le ragioni che consigliano di modificare alcuni articoli dello statuto sia al fine di integrare gli scopi e le attività dell'associazione sia al fine di rendere lo statuto maggiormente rispondente al D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni ("Codice del Terzo Settore"); ciò sia al fine di consentire all'associazione la traslazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, quale associazione di promozione sociale, allorquando detto registro diverrà pienamente operativo, ossia a decorrere dal termine di cui agli artt. 30 e seguenti del D.M. n. 106 del 15 settembre 2020, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 21 ottobre 2020, sia al fine di poter richiedere in futuro il riconoscimento della personalità giuridica, qualora l'associazione avesse i requisiti previsti dalla legge e lo si ritenesse opportuno.

La Presidente illustra, quindi, all'assemblea le modifiche statutarie di maggior rilievo proposte:

- la riformulazione degli scopi dell'associazione, pur senza variarne sostanzialmente i contenuti;

- la specificazione, con riferimento ad alcune delle attività di interesse generale svolte dall'associazione, dei soggetti destinatari delle stesse; in particolare l'inserimento fra i destinatari delle attività di cui all'art. 3, comma 3, lettera d) del personale docente e non docente di ogni ordine e grado e di ogni altra figura professionale operante nei sistemi educativi e culturali, del personale socio sanitario e di ogni altra figura professionale operante nei sistemi sociali e sanitari;

- la specificazione, a titolo di esempio, dei servizi finalizzati all'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro dei soggetti indicati all'art. 3, comma 3, lettera k), tra cui servizi di orientamento, formazione, stage, progetti di PCTO (ex alternanza scuola - lavoro) e tirocini formativi curriculari ed extracurriculari, presso l'Associazione medesima o enti e aziende terzi mediante stipula di convenzione;

- la gestione di strutture residenziali e semiresidenziali e lo svolgimento di altre attività erogate presso servizi diurni, domiciliari, laboratoriali, di ascolto;

- la promozione ed il coordinamento di attività di prevenzione, sostegno e cura nel campo del disagio non solo psichico, ma anche sociale, educativo e sanitario (dipendenze, disturbi del comportamento alimentare, sintomi scolastici, difficoltà genitoriali e di coppia, depressioni, psicosi, disforia di genere, problematiche adolescenziali, disturbi dello sviluppo);

- la promozione ed il coordinamento di attività di ascolto, sensibilizzazione e sostegno dei familiari dei soggetti con sintomi contemporanei;

- la promozione, organizzazione e realizzazione di attività di formazione professionale anche per gli operatori socio sanitari;
- la possibilità di svolgere, in via meramente marginale e sempre senza scopo di lucro, attività di natura commerciale, iniziative promozionali finalizzate all'autofinanziamento e raccolte pubbliche di fondi;
- la possibilità di avvalersi, per il perseguimento degli scopi dell'Associazione, di collaborazioni, previa sottoscrizione di accordi o convenzioni di durata variabile con altre associazioni, enti, istituti scolastici, università, accademie, istituti di ricerca e di istruzione pubblici e privati, singoli professionisti, amministrazioni pubbliche e aziende sanitarie, presenti sul territorio regionale o nazionale, italiani o esteri;
- la precisazione che nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano le loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

Terminata l'esposizione riassuntiva, la Presidente passa la parola al vice presidente il quale precisa le ragioni per cui si rendono opportune le modificazioni proposte.

La presidente chiede quindi a me notaio di dare lettura delle modificazioni statuarie proposte.

Terminata la discussione, la Presidente pone in votazione il seguente testo di delibera:

"l'assemblea dell'associazione "HETA - CENTRO PER IL TRATTAMENTO E LA PREVENZIONE DEI SINTOMI CONTEMPORANEI - APS"

#### **DELIBERA**

- 1)** di approvare le modifiche statutarie come sopra esposte dalla Presidente;
- 2)** di adottare il nuovo testo di statuto in forma pubblica, ad ogni effetto di legge, anche in vista della futura eventuale richiesta di riconoscimento della personalità giuridica;
- 3)** di dare mandato al Consiglio Direttivo di compiere tutto quanto necessario per dare esecuzione alla presente delibera nonché di apportare allo statuto approvato le eventuali modifiche che si rendessero necessarie in seguito ad interventi legislativi, al fine di ottenere la trasmigrazione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

La votazione, avvenuta per chiamata nominativa ha dato il seguente risultato:

favorevoli: tutti i soci presenti di persona e in video conferenza;

contrari: nessuno;

astenuti: nessuno.

La Presidente dichiara quindi la delibera approvata all'unanimità degli associati presenti.

A questo punto la Presidente mi consegna il nuovo testo di statuto, costituito da n. 33 (trentatré) articoli, come approvato dall'odierna assemblea, testo che io notaio allego al presente verbale sotto la lettera "B", omissane la lettura per volontà della comparente.

Null'altro essendoci da discutere e deliberare in parte straordinaria, l'assemblea prosegue per la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno in parte ordinaria alle ore diciotto.

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico dell'associazione.

Ai fini della tassazione del presente atto, si richiede l'applicazione dell'art. 82 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'esenzione da imposta di bollo.

Io notaio ho letto alla comparente questo atto, scritto con strumenti elettronici da persona di mia fiducia e da me completato a mano su otto pagine di due fogli.

Viene sottoscritto alle ore diciotto e quindici minuti.

FIRMATO: GIULIANA CAPANNELLI - RENATO BUCCI (IMPRONTA DEL SIGILLO)



Centro per il trattamento  
e la prevenzione dei sintomi  
contemporanei

ALLEGATO <sup>444</sup>  
all'atto n. <sup>3754</sup>.....  
della raccolta

## Elenco presenti Assemblea Straordinaria Heta Seconda Convocazione – 22/07/2021

### Presenti

Capannelli Giuliana  
Paino Federico  
Luccarini Lucia  
Marcosignori Elena  
Cimino Domenico - In collegamento Zoom  
Marinelli Paola - In collegamento Zoom  
Quinquinio Cristina - In collegamento Zoom

### Presenti per delega

Mastrocola Alfreda - delega Giuliana Capannelli  
Alessia Zippi - delega Giuliana Capannelli  
Barbaresi Mariella - delega Federico Paino  
Di Piero Sarah - delega Federico Paino  
Mazzoni Ermanna - delega Lucia Luccarini  
Paola Cesari - delega Lucia Luccarini  
Marchegiani Michela - delega Elena Marcosignori  
D'Avossa Laura - delega Elena Marcosignori  
Perticaroli - delega Cristina Quinquinio  
Pari Alice - delega Cristina Quinquinio  
Pirani Giulia - delega Paola Marinelli  
Spoletini Lorenza - delega Paola Marinelli  
Romualdi Stefano - delega Domenico Cimino

Tot. Soci aventi diritto di voto n. 29

Tot. Presenti n. 7

Tot. Presenti per delega n. 13

*Giuliana Capannelli*  
*Ros. B...*

HETA- Centro per il trattamento e la prevenzione dei sintomi contemporanei

P.zza A. Diaz, 2- 60123 Ancona  
Tel. 071 31868 Cell. 3802118180

C.F. 93130540425

[info@centroheta.it](mailto:info@centroheta.it) [www.centroheta.it](http://www.centroheta.it)

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE  
"HETA - CENTRO PER IL TRATTAMENTO E LA PREVENZIONE DEI SINTOMI CONTEMPORANEI -  
APS"**

**Titolo I**

**Costituzione e scopi**

**Art.1 - Denominazione, sede, durata**

1. Ai sensi della legge n. 383/2000 (fino a quando questa sarà in vigore), del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (da qui in avanti indicato anche come "Codice del Terzo Settore") e successive modifiche e integrazioni e delle norme del codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione denominata "HETA - CENTRO PER IL TRATTAMENTO E LA PREVENZIONE DEI SINTOMI CONTEMPORANEI - APS", in forma abbreviata "HETA - APS" di seguito indicata anche come "Associazione".
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Ancona (AN). L'eventuale variazione della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria dell'indirizzo risultante dal registro regionale delle associazioni di promozione sociale, finché in vigore, e dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore quando sarà operativo, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. L'Associazione potrà istituire sedi operative, sezioni, delegazioni, uffici e rappresentanze in Italia e all'estero previo apposita delibera del Consiglio Direttivo.
4. L'Associazione può associarsi a Federazioni, enti, reti e network che perseguono finalità simili e/o complementari.
5. L'Associazione ha durata illimitata. L'Associazione può essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

**Art.2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o dell'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale"**

1. L'utilizzo nella denominazione della locuzione "associazione di promozione sociale" o dell'acronimo "APS" è strettamente legato all'iscrizione nel registro regionale della promozione sociale, fino a che questo sarà in vigore, e all'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, quando questo sarà operativo. Pertanto qualora, per qualsiasi causa, l'associazione non sia più iscritta all'uno o all'altro registro, dovrà eliminare tali diciture dalla denominazione sociale. E' fatto divieto di utilizzare il riferimento a "associazione di promozione sociale" o l'acronimo APS in assenza dell'iscrizione ad uno dei due registri.
2. A seguito dell'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo Settore, l'associazione integrerà la propria denominazione con l'acronimo ETS da utilizzare nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e in ogni altra comunicazione rivolta al pubblico.

**Art.3 - Scopi**

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale, di tutela dei diritti civili e, inoltre, finalità di promozione della salute e risposta al disagio psicologico, sociale, educativo e sanitario con particolare riguardo alle varie forme di dipendenza, ai disturbi del comportamento alimentare e ai diversi sintomi contemporanei di cui l'Associazione si interessa. L'Associazione, che si riconosce nell'orientamento analitico lacaniano, si propone come luogo di incontro, di ascolto, di aiuto e di assistenza per le persone con disagi psichici, sociali, educativi e sanitari e ha lo scopo di prevenire e trattare le diverse problematiche fornendo risposte qualificate alle varie forme di disagio. L'Associazione opera e si rivolge anche ai familiari dei soggetti con le problematiche sopracitate, che siano mono o polisintomatiche. Interviene inoltre attraverso la formazione, la ricerca e lo studio legati alle patologie contemporanee sempre a partire dai principi della psicoanalisi.
3. L'Associazione svolge in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie, le stesse saranno rivolte in particolare a soggetti con patologie legate alle dipendenze, disturbi del comportamento alimentare e al trattamento dei sintomi contemporanei;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, rivolte - al personale docente e non docente di ogni ordine e grado e ad ogni altra figura professionale operante nei sistemi educativi e culturali, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, inerente i seguenti ambiti specifici: didattica e metodologie, metodologie e attività laboratoriali, orientamento e dispersione scolastica, bisogni individuali e sociali dello studente, alternanza scuola-lavoro, inclusione scolastica e sociale, gestione della classe e problematiche relazionali; - al personale in ambito socio sanitario e ad ogni altra figura professionale operante nei sistemi sociali e sanitari inerenti gli ambiti di intervento legati all'attività dell'Associazione: dipendenze, disturbi del comportamento alimentare, psicopatologia dell'infanzia e dell'adolescenza, problematiche depressive e di personalità, psicosi, nevrosi e perversione, ecc..
- e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- g) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- h) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- i) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- j) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- k) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106; come ad esempio servizi di orientamento, formazione, stage, progetti di PCTO (ex alternanza scuola-lavoro) e tirocini formativi curriculari ed extracurriculari, presso l'Associazione medesima o enti e aziende terzi mediante stipula di convenzione;
- l) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi, come gestione di strutture residenziali e semiresidenziali, nonché ogni altra attività estensiva erogata presso servizi diurni, domiciliari, laboratoriali, di ascolto;
- m) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- n) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- o) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- p) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della

legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

#### **Art.4 – Finalità ed Attività**

1. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) promuovere e coordinare attività di prevenzione, sostegno e cura nel campo del disagio psichico, sociale, educativo e sanitario (dipendenze, disturbi del comportamento alimentare, sintomi scolastici, difficoltà genitoriali e di coppia, depressioni, psicosi, disforia di genere, problematiche adolescenziali, disturbi dello sviluppo, ecc.);
- b) promuovere e coordinare attività di ascolto, sensibilizzazione e sostegno dei familiari dei soggetti con sintomi contemporanei;
- c) promuovere e coordinare l'attività delle APS e degli Enti di Terzo Settore associati nel campo della salute psichica ed il trattamento dei sintomi contemporanei anche definendo specifici orientamenti e Linee Guida;
- d) organizzare e realizzare studi, ricerche e iniziative scientifiche e culturali anche con la partecipazione di studiosi e operatori esterni all'Associazione;
- e) realizzare attività scientifiche e culturali attraverso convegni, congressi, seminari, incontri, campagne di prevenzione e informazione;
- f) pubblicare libri, riviste, saggi e ogni altra opera, anche multimediale;
- g) promuovere, organizzare e realizzare attività di formazione professionale per il personale docente e non docente, per gli operatori socio sanitari e per ogni altra figura professionale operante nei sistemi educativi, sociali, sanitari e culturali;
- h) promuovere, organizzare e realizzare attività di formazione, anche continua, in sanità con finalità prevalentemente formativa e scientifica;
- i) utilizzare finanziamenti comunali, regionali, nazionali, europei pubblici e privati per lo svolgimento delle attività;
- j) collaborare con altre associazioni, università, accademie, istituti scolastici, enti e istituzioni di ricerca e di istruzione pubbliche e private;
- k) utilizzare sistemi, canali di informazione e nuove tecnologie che consentano lo scambio e la divulgazione di informazioni ed esperienze nell'ambito delle finalità perseguite dall'Associazione;
- l) costituire e gestire servizi residenziali, diurni, domiciliari, laboratoriali, d'ascolto e strutture specializzate nel trattamento delle patologie psicologiche e psico-sociali contemporanee, nel rispetto delle riserve e delle disposizioni di legge;
- m) essere luogo di crescita e di incontro tra professionisti e utenti per la realizzazione di attività di gruppo e individuali;
- n) collaborare con enti, istituti e associazioni, pubblici e privati, italiani ed esteri, che perseguono finalità analoghe o attinenti a quelle dell'Associazione e/o affidare a società o enti terzi la realizzazione di studi, ricerche o altre iniziative anche attraverso l'utilizzo dei fondi comunali, regionali, nazionali ed europei;
- o) ogni altra attività compatibile e coerente con le attività di interesse generale come sopra individuate.

2. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale dell'Associazione, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a queste ultime e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e da apposito Decreto Ministeriale. Sarà cura del Consiglio Direttivo definire tipologia e modalità di svolgimento delle predette attività diverse.

3. Mediante specifiche deliberazioni del Consiglio Direttivo, l'Associazione può:



- a) esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (come feste e sottoscrizioni anche a premi) per autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
  - b) somministrare alimenti e bevande in occasione di manifestazioni o mediante gestione di bar o spacci interni;
  - c) porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso;
  - d) svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali.
4. L'Associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrino nei propri scopi.
5. Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, fermo restando il rispetto delle norme civilistiche e fiscali che disciplinano le organizzazioni di volontariato e delle tipologie di entrate previste nel presente statuto.
6. Per lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario libero e gratuito dei propri associati. L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti e nelle modalità previste dall'art.36 del Codice del terzo settore e da altre disposizioni di legge in materia.
7. L'Associazione può avvalersi, per perseguire scopi e attività previsti dagli articoli 3 e 4 del presente statuto, di collaborazioni, previa sottoscrizione di Accordo o Convenzione di durata variabile con altre Associazioni, Enti, Istituti scolastici, Università, Accademie, Istituti di ricerca e di istruzione pubblici e privati, singoli professionisti, Amministrazioni pubbliche e Aziende sanitarie, presenti sul territorio regionale o nazionale, italiani o esteri.

## **Titolo II**

### **Norme sul rapporto associativo**

#### **Art.5 - Norme sull'ordinamento interno**

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

#### **Art.6 - Associati**

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di Promozione Sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
2. Possono essere ammessi come associati anche altri Enti del Terzo Settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di Promozione Sociale e comunque al limite previsto dalla legge.
3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
5. L'Associazione non è responsabile in alcun modo né dell'attività svolta dagli enti associati né di quella professionale svolta dai soci persone fisiche.

### **Art.7 - Procedura di ammissione**

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione.
2. Il richiedente dovrà specificare le proprie generalità complete. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e degli eventuali regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
3. Le persone giuridiche private APS o ETS, alla domanda di adesione, dovranno allegare una copia dello statuto o di altro documento che descriva l'attività svolta, indicando un proprio rappresentante nell'Assemblea dei soci.
4. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
5. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
6. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
7. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
8. Il numero dei soci è illimitato.
9. Non è ammessa la figura del socio temporaneo.

### **Art.8 - Diritti e doveri degli associati**

1. Gli associati hanno il diritto di:
  - a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo; l'associato minore di età esercita il diritto di voto tramite il genitore esercente la responsabilità genitoriale;
  - b) essere eletti alle cariche sociali, fatta eccezione per gli associati minori di età;
  - c) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
  - d) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.16, c.2, del presente Statuto.
3. Gli associati hanno il dovere di:
  - a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
  - b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
  - c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti mortis causa, e non sono rivalutabili.

#### **Art.9 - Cause di cessazione del rapporto associativo**

1. La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- b) mancato pagamento della eventuale quota associativa, se prevista, entro 120 (centoventi) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. La decisione dell'Assemblea è inappellabile. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

### **Titolo III**

#### **Norme sul volontariato**

#### **Art.10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato**

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione iscrive in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione, inoltre, assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

#### **Art.11 - Dei volontari e delle persone retribuite**

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati e comunque al limite previsto dalla legge.

## **Titolo IV**

### **Organi sociali**

#### **Art.12 - Organi dell'Associazione**

1. Sono organi dell'Associazione:
  - a) l'Assemblea dei soci;
  - b) il Consiglio Direttivo;
  - c) il Presidente;
  - d) il Vicepresidente;
  - e) il Segretario;
  - f) il Tesoriere;
  - g) l'Organo di Controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
  - h) l'Organo di Revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.
2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
3. Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per conto e nell'interesse dell'Associazione, salvo quanto disposto dal D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii.

#### **Art.13 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento**

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento dell'eventuale quota associativa annuale.
2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse al massimo due deleghe per associato.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
  - a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
  - b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.
  - c) Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.
4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione a mezzo lettera raccomandata, o consegnata a mano, come pure tramite fax, e-mail, o mediante avviso affisso presso la sede o pubblicato sul sito internet dell'associazione, o altra modalità ritenuta opportuna e valida, purché verificabile. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
6. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.
7. Alle riunioni dell'Assemblea possono partecipare, su invito del Consiglio direttivo, studiosi e operatori esterni all'Associazione che, per la loro esperienza o formazione, sono in grado di apportare un significativo contributo al dibattito sulle materie oggetto dell'ordine del giorno della riunione.
8. All'Assemblea possono assistere, senza diritto di intervento e di voto, gli associati delle associazioni aderenti ad enti aderenti.

#### **Art.14 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum**

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:
  - a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
  - b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
  - c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
  - d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
  - e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
  - f) eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
  - g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
  - h) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
  - i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
  - j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

#### **Art.15 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum**

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:
  - a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
  - b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.
2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

#### **Art.16 - L'Assemblea degli associati: regole di voto**

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
3. Il diritto di voto spettante all'associato minorenni è esercitato tramite il genitore esercente la responsabilità genitoriale.
4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
5. Nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano le loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

#### **Art.17 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica**

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.
2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

#### **Art.18 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto**

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 2 (due) giorni prima e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

#### **Art.19 - Competenze del Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
  - a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  - b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  - c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  - d) nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere dell'Associazione;
  - e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
  - f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  - g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, e dei contributi straordinari a carico dei soci determinandone l'ammontare;
  - h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
  - i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
  - j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
  - k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
  - l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
  - m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
  - n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

#### **Art.20 - Il Presidente: poteri e compiti**

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo a maggioranza dei propri componenti.
3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.
4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
1. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
  - a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
  - b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
  - d) disporre dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere;
  - e) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

#### **Art.21 - Vicepresidente - Segretario - Tesoriere**

1. Il Vicepresidente ha i seguenti compiti:
  - a) esercita le deleghe affidategli dal Presidente;
  - b) esercita le mansioni del Presidente in caso di sua assenza o di impedimento.
2. Il Segretario ha i seguenti compiti:
  - b) provvede alla tenuta e all'aggiornamento del Libro Soci;
  - c) provvede al disbrigo della corrispondenza;
  - d) è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali.
3. Il Tesoriere ha i seguenti compiti:
  - a) cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo;
  - b) provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
  - c) provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese, in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo;
  - d) stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari;
  - e) la carica di Tesoriere può essere sovrapposta ad un'altra carica sociale.

#### **Art.22 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo**

1. La carica di Consigliere si perde per:
  - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
  - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
  - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;
  - d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.
2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.
3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

#### **Art.23 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento**

1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'Assemblea dei soci per scelta o al ricorrere dei requisiti previsti dall'art.30 del Codice del Terzo Settore.



2. L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

#### **Art.24 - Competenze dell'organo di controllo**

1. È compito dell'organo di controllo:
  - a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  - b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
  - c) esercitare il controllo contabile;
  - d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
  - e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
  - f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.
2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **Art.25 - L'organo di revisione**

1. L'organo di revisione è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii.. E' formato da un revisore contabile iscritto al registro dei revisori legali dei conti.
2. L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni e il suo componente è rieleggibile.
3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
4. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

#### **Art.26 - Responsabilità degli organi sociali**

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

## **Titolo V**

### **I libri sociali**

#### **Art.27 - Libri sociali e registri**

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
  - a) il libro degli associati;
  - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
  - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.
4. L'Associazione deve infine tenere, a cura del Consiglio Direttivo, il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

## **Titolo VI**

### **Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio**

#### **Art.28 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro**

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'Associazione a qualsiasi titolo, consentito dalla legge, nonché da tutti i diritti, previsti dalla normativa vigente, a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.
2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Più in dettaglio, in base alle disposizioni dell'art. 8 D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii., all'associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **Art.29 - Risorse economiche**

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
  - a) quote associative;
  - b) contributi ordinari e straordinari di coloro che partecipano alle attività dell'Associazione;
  - c) contributi pubblici e privati;
  - d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
  - e) donazioni e lasciti testamentari;
  - f) rendite patrimoniali;
  - g) attività di raccolta fondi;
  - h) entrate derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;

- i) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  - j) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art. 6 del Codice del Terzo settore;
  - k) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.
2. I beni ricevuti e le rendite delle donazioni e dei lasciti testamentari devono essere esclusivamente destinati al conseguimento delle finalità previste dall'atto costitutivo e dallo statuto.
  3. Ogni mezzo che non sia in contrasto con il regolamento interno e con le leggi dello Stato italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'Associazione e arricchire il suo patrimonio.

### **Art.30 - Bilancio di esercizio**

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio. E' prevista la possibilità, ricorrendone le condizioni, di approvare il bilancio nel maggior termine di 180 (centottanta) giorni.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei 7 (sette) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.
4. Al ricorrere dei limiti previsti dall'art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii., dovrà essere redatto, approvato e depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore il bilancio sociale, con le stesse modalità e termini del bilancio di esercizio, nel rispetto delle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Lo stesso dovrà essere pubblicato sul sito internet dell'associazione.

## **Titolo VII**

### **Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio**

#### **Art.31 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio**

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'Assemblea designa uno o più liquidatori determinandone i poteri e deciderà sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
3. Fino a quando non sarà operativo il Registro Unico del Terzo Settore, continuandosi ad applicare la legge n. 383/2000, il netto risultante della liquidazione sarà devoluto con finalità di utilità sociale a favore di associazioni di promozione sociale con finalità analoghe, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
4. Con l'entrata in funzione del Registro Unico del Terzo Settore, invece, il netto risultante della liquidazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore individuati dall'Assemblea.

## **Titolo VIII**

### **Modifiche statutarie e Disposizioni finali**

#### **Art.32 - Modifiche statutarie**

1. Le proposte di modifica dello statuto possono essere presentate all'Assemblea dal Consiglio Direttivo o almeno da un terzo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 15 del presente statuto.
2. Ogni modificazione o aggiunta non potrà essere in conflitto con gli scopi sociali, con il regolamento interno e con le disposizioni della legge italiana.

**Art.33 - Norme di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa rinvio alle disposizioni di cui alla legge n. 383/2000, finché applicabile, al D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii., alle altre norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

FIRMATO: GIULIANA CAPANNELLI - RENATO BUCCI (IMPRONTA DEL SIGILLO)

Certifico io sottoscritto, dott. RENATO BUCCI, notaio in Ancona, iscritto presso il collegio notarile del distretto di Ancona, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale cartaceo, con gli annessi allegati, conservato nella mia raccolta, firmato a norma di legge.

Si rilascia per uso consentito.

Ancona, 27 luglio 2021, nel mio studio in via Marsala n. 12.